



# AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

**OGGETTO: RDO aperta n 3684277 su CONSIP spa per l'appalto del centro per la famiglia di Ambito – CIG 9855567F29 –**

Verbale n. 1 del 6 SETTEMBRE 2023

L'anno 2023 il giorno SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00 circa salve le risultanze elettroniche del portale di CONSIP per le operazioni ivi compiute, in Marano di Napoli presso la sede dell'ufficio di piano alla Via Casa Schiano – Convento S. Maria degli Angeli - si è riunita la commissione, nominata con determina del coordinatore UDP n 304 del 01.09.2023 per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute per la R.D.O in oggetto

Sono presenti

- dr.ssa Maria RUSSO coordinatore UDP, presidente
- dott. Agostino TASSIERO assistente sociale del comune di Marano, componente
- dott. Giovanni ORLANDO responsabile del settore politiche sociali del comune di Quarto, componente
- Alessandra SORIA istruttore sociale, segretario

Il presidente di gara, verificata la presenza di tutti i commissari dichiara aperta la seduta.

Dalla documentazione di gara verifica preliminarmente che la scadenza della RDO, indetta con determina UDP n 269/2023 e pubblicata a cura del RUP sul portale MEPA di CONSIP spa in data 07.08.2023, è stata fissata alle ore 23,59 del 28 agosto 2023

Attesa la visibilità a livello nazionale del portale di Consip spa, per partecipare alla RDO risulta quindi assegnato ai potenziali concorrenti un periodo, intercorrente tra la pubblicazione e la scadenza della RDO, di ventuno giorni; detto periodo deve ritenersi congruo in relazione sia all'importo del contratto sia agli adempimenti richiesti ai concorrenti per partecipare alla gara.

Il presidente accede, quindi, al portale telematico per rilevare le imprese partecipanti

Rende quindi noto, per la dichiarazione di incompatibilità di cui all'art 93 del d. lgs n 36/2023 e ss.mm., che sul portale telematico risultano presentate -- nei termini di scadenza -- n. quattro offerte delle seguenti cooperative:

“La Rinascita ” con sede in Mugnano di Napoli via Mugnano Melito, 174 A

“Il Sollievo ” con sede in Anagni viale Europa, 3

“Consorzio Luna” con sede in Napoli viale dei Pini, 53

“Consorzio Core” con sede in Napoli via Provinciale Botteghe di Portici, 139

Il presidente e ciascun componente, quindi, presa visione delle imprese partecipanti, prima dell'inizio delle operazioni di gara rendono la dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse previsti dal citato art. 93 del d. lgs n 36/2023; tale dichiarazione viene inserita nel fascicolo di gara.

La commissione procede, quindi, all'esame dell'offerta della cooperativa *La Rinascita* verificando tutta la documentazione amministrativa inclusa nella busta “A” prevista all'art. 10 del disciplinare di gara; a tal fine estrae tutti i documenti caricati sul portale.

Al termine dell'esame dei documenti presentati la commissione rileva la regolarità degli atti

prodotti, idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare, ed **ammette la cooperativa “LA RINASCITA” alla gara.**

La commissione procede, poi, all'esame dell'offerta presentata dalla cooperativa “Il Sollievo” verificando tutta la documentazione amministrativa inclusa nella busta “A” prevista all’art. 10 del disciplinare di gara; a tal fine estrae tutti i documenti caricati sul portale.

Al termine dell'esame la commissione rileva la regolarità dei documenti prodotti con la sola esclusione dell'attestazione di avvenuta revisione che – in difformità a quanto previsto al punto 12 dell'art. 10 del disciplinare di gara, che richiede l'avvenuta revisione o copia della richiesta di revisione per l'anno in corso – si riferisce al biennio 2021/2022.

Il seggio di gara pertanto ritiene dover richiedere l'integrazione documentale in ordine a tale revisione.

La commissione prosegue con l'esame dell'offerta presentata dalla cooperativa “Consorzio Luna” rilevando la regolarità della documentazione prodotta con esclusione di quanto segue:

1. La cooperativa, nell'istanza di ammissione, dichiara di partecipare in forma singola come “Consorzio Luna società cooperativa sociale”; tuttavia nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla camera di commercio datata 23.08.2023, la cooperativa medesima, dichiara che il consorzio Luna è iscritta. con decreto n.373 del 01.09.2017 e con decreto n. 462 del 19.07.2019, nella sezione “C” dell'albo regionale delle cooperative sociali della Regione Campania

Atteso che la sezione “C” di detto albo si riferisce ai consorzi, dalla citata dichiarazione sembrerebbe conseguire che il solo “Consorzio Luna”, quale consorzio, risulta iscritto all'albo regionale delle cooperative sociali e non anche “la cooperativa sociale consorzio luna

E se la cooperativa “consorzio luna” partecipa alla gara in forma singola – come peraltro dichiarato dalla stessa nell'istanza di partecipazione – anche la cooperativa in quanto impresa singola deve essere iscritta iscritta all'Albo regionale.

In altri termini se la cooperativa partecipa alla gara in forma singola, anche la stessa e non solo il consorzio -- deve essere iscritta nella sezione “A” dell'albo regionale; e, tanto, non si rileva dagli atti di gara.

2. La cooperativa costituisce cauzione provvisoria mediante assegno circolare non trasferibile per la somma di €413,58 emesso in data 24.08.2023 dalla BNL filiale di Frattamaggiore; al medesimo assegno la cooperativa allega la seguente dichiarazione “*di allegare alla presente la copia dell'assegno circolare in sostituzione alla cauzione provvisoria richiesta all'art. 10 del disciplinare di gara, in quanto ai sensi dell'art.93...comma 2 del Dlgs 50/2016, la cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato..., a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice*”. Il seggio di gara non ignora che, sino alla prima metà dell'anno 2022 la cauzione provvisoria, poteva essere costituita mediante versamenti in contanti cui, per costante orientamento giurisprudenziale era ritenuto l'assegno circolare.

Ritiene, tuttavia, che tale modalità non sia attualmente consentito per le seguenti considerazioni

a) Anzitutto l'impresa partecipante alla gara, richiama il secondo comma dell'art. 93 del d. lgs n 50/2016 senza tener conto non solo che il d. lgs n 50/2015 ha cessato la propria efficacia alla data del 30 giugno 2023 – mentre la gara è stata pubblicata il 7 agosto 2023 – ma che il testo dell'invocato comma 2, già nell'anno 2022, risulta sostituito dall'art. 29, comma 1, del d.l. 22.6.2022 n 73 convertito nella legge e 4.8.2022 n. 122. La richiamata novella normativa, già dal 2022 ha disposto che la cauzione può essere costituita **esclusivamente** “*con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamenti elettronici previsti dall'ordinamento vigente*”. Dello stesso tenore è, poi, l'art. 106 comma 2 del Dlgs 36/2023, in vigore dall'1.7.2023.

E l'avverbio “*esclusivamente*” riportato sia al comma 2 dell'art. 93 del vecchio codice sia al comma 2 dell'art. 106 del d. lgs n 36/2023 non richiede ulteriori chiarimenti

Nel caso di specie, appare quindi evidente che il partecipante alla gara ha erroneamente fatto ricorso ad una norma soppressa.

b) A tutto voler concedere e nella ipotesi di voler ritenere ancora possibile la costituzione della cauzione mediante assegno circolare non può non rilevarsi che tale modalità potrebbe ammettersi nelle sole gare tradizionalmente svolte in forma cartacea ma non risulta compatibile con le gare telematiche. In quanto le stesse – caratterizzate dallo scambio sul portale di tutte le informazioni concernenti la procedura di gara – non consentono la consegna dell'originale del titolo di credito ma unicamente una copia dello stesso titolo; e ciò appare del tutto incompatibile con la funzione sottesa alla garanzia provvisoria il cui scopo è quello di garantire l'Amministrazione da eventuali ripensamenti dell'offerente rimasto aggiudicatario.

E'. Invero, evidente in tal caso che, laddove l'Amministrazione avesse necessità di escutere la cauzione provvisoria costituita mediante copia di un assegno circolare dovrebbe necessariamente richiedere il concorso del debitore posto che il titolo medesimo risulterebbe in possesso di quest'ultimo e non nelle mani della stazione appaltante; e tale modalità, risulta del tutto distante dalla finalità della cauzione.

c) infine la costituzione di una cauzione mediante copia del titolo di credito, oltretutto senza la effettiva consegna dell'originale del titolo stesso, appare in contrasto anche con una interpretazione letterale della norma di qua. Se invero, per l'art. 106, comma 2, del d. lgs n 36/2023 *“La cauzione è costituita....., a titolo di pegno a favore della stazione appaltante....”* e se l'art. 2801 del codivile dispone *“Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore”* è evidente che non costituisce pegno se non previa consegna dell'originale del titolo. Il pegno, in buona sostanza, richiede necessariamente la *“traditio”* e tanto non può avvenire nelle gare telematiche, come di fatto non è avvenuto nella procedura in esame.

La commissione di gara per le susposte considerazioni ritiene che la cauzione sia invalidamente costituita; tuttavia, tenuto conto della riformulazione dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d. lgs n 36/2023 e potendo l'impresa essersi avveduta dell'errore e, prima della scadenza della gara, aver stipulato polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o effettuato un bonifico bancario o pagato l'importo a mezzo di pagopa, ancorchè non abbia poi caricato tali documenti sul portale di Consip, ritiene dover richiedere l'integrazione documentale della cauzione costituita – entro i termini di scadenza della gara – con una delle modalità previste all'art. 106 del d. lgs n 36/2023.

Il seggio di gara, altresì, ritiene, di chiedere la integrazione documentale per la iscrizione della cooperativa *“Consorzio Luna cooperativa sociale”* nella sezione *“A”* dell'albo delbo regionale delle cooperative sociali.

La commissione, infine, procede all'esame dell'offerta presentata dal *“Consorzio Core”* e provvede ad estrarre dal portale tutti i documenti caricati dall'impresa partecipante.

Dall'esame dei singoli documenti rileva quanto segue:

1. DOMANDA. Dalla domanda il seggio di gara rileva che il consorzio ha natura ordinaria ma che alla domanda stessa non risulta allegato l'elenco delle cooperative che partecipano al consorzio; altresì la stessa domanda il consorzio non indica da quale/i cooperativa/e sarà eseguito il servizio in appalto. La commissione, pertanto, ritiene di richiedere l'integrazione in ordine all'elenco delle cooperative che partecipano al consorzio ed alla indicazione dell'impresa/e che eseguiranno il servizio


2. DGUE. La commissione rileva che risulta prodotta DGUE del solo consorzio Core per cui ai sensi dell'art. 10 punto 2 del disciplinare di gara richiede l'integrazione documentale del DGUE di tutte le cooperative partecipanti al consorzio


3. CERTIFICATO CAMERALE. Risulta prodotto unicamente il camerale del consorzio C.ORE per

cui ai sensi del punto 3 dell'art.10 del disciplinare di gara la commissione richiede l'integrazione documentale per tutte le cooperative partecipanti al consorzio  
A tal punto per altri impegni del dott Giovanni ORLANDO, il seggio di gara sospende la verifica documentale e rinvia l'esame della restante documentazione estratta dal portale alla seduta del 13.09.2023 alle ore 10:30

La seduta ha termine alle ore 13,10 circa salve le risultanze del portale telematico per le operazioni ivi compiute

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente: Maria RUSSO \_\_\_\_\_ 

Componente: Agostino TASSIERO \_\_\_\_\_ 

Componente: Giovanni ORLANDO \_\_\_\_\_ 

IL SEGRETARIO

Alessandra SORIA

